Trasparenza dagli intermediari su trust e strutture opache.

L'Ocse ha diffuso le Mandatory disclosures rules che si rivolgono a professionisti e consulenti.

Lo scopo di tali previsioni è quello di far cadere i muri dei trust e delle altre strutture societarie opache costituite prevalentemente in territori offshore per eludere gli obblighi di trasparenza e di diretta riconducibilità di ogni entità al titolare effettivo.

Nelle 47 pagine del documento diffuso dall'Ocse e nelle Faq che lo accompagnano, viene precisato quali siano i soggetti obbligati a una disclosure sulle operazioni ad alto potenziale evasivo o elusivo.

Con la categoria delle *Opaque Offshore Structures* si fa invece riferimento ai veicoli privi di una effettiva attività economica, localizzati in una giurisdizione diversa da quella del titolare effettivo (*beneficial owner*) e caratterizzati da una struttura opaca volta ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo.

Secondo il documento dell'OCSE, l'opacità della struttura si riscontra nell'uso di nominees o nel ricorso a strumenti di controllo indiretto, diversi dalla proprietà formale, o che consentono di avere accesso agli assets sottostanti senza essere identificati come titolari effettivi. Un ulteriore indice di opacità viene riscontrato nell'uso di entità (quali, ad esempio, il trust) localizzate in giurisdizioni che non prevedono l'obbligo di individuare il titolare effettivo.

Con il termine "intermediario" si intendono sia i promotori che i fornitori di servizi: i primi sono coloro che si occupano della progettazione o della commercializzazione della struttura dell'accordo, mentre i secondi sono coloro che forniscono assistenza o consulenza in merito allo stesso.

L'obbligo di segnalazione alle autorità fiscali avrà un raggio operativo decisamente ampio: andranno indicati i dettagli chiave dell'investimento, dell'organizzazione e dei soggetti dell'operazione, i dettagli tributari rilevanti dei clienti e degli utenti così come di tutti gli intermediari coinvolti.

Quanto al perimetro territoriale di applicazione, l'intermediario dovrà procedere alla segnalazione nella giurisdizione in cui ha la succursale attraverso cui l'accordo o la struttura è stata resa disponibile o attraverso la quale sono stati forniti i servizi; alternativamente la segnalazione avrà luogo nella giurisdizione in cui l'intermediario è residente o ha la sua sede di gestione, e/o nella giurisdizione in cui il soggetto in questione è incorporato o stabilito.

Quanto, invece, alla tempistica, gli informatori avranno 30 giorni di tempo decorrenti dal momento in cui mettono a disposizione la struttura o il meccanismo ad altri intermediari o contribuenti per l'implementazione. Per i fornitori di servizi, invece, i 30 giorni si calcoleranno dalla data in cui forniscono il loro rilevante supporto ma solo se sanno o possono ragionevolmente aspettarsi che la struttura sia opaca o il sistema escogitato serva a sottrarsi alle regole di trasparenza del Crs.

L'intermediario, tuttavia, è tenuto al rispetto del segreto professionale con riferimento a tutte le informazioni soggette coperte dalla riservatezza del caso.

Qualora, poi, l'intermediario non possa comunicare poiché in assenza di nesso con la giurisdizione fiscale o perché glielo imponga il segreto professionale, l'obbligo di segnalazione ricadrà sul beneficiario dell'operazione.

Avv. Andrea Moja Presidente Assotrusts